



TRIBUNALE DI TARANTO

Il Sezione civile

Il G.U., esaminati gli atti del proc. n====/XV R.G.;

ritenuta l'opportunità di formulare una proposta conciliativa *ex art. 185 bis c.p.c.*, tenuto conto:

della volontà in tal senso più volte manifestata nel corso del giudizio; delle questioni rilevanti per il giudizio e degli obblighi collaborativi processualmente gravanti sulle parti; delle conclusioni raggiunte dal c.t.u., in risposta ai quesiti posti e sulla base della documentazione contrattuale versata;

rilevata, infatti, la regolarità formale dei contratti, il riconoscimento da parte del c.t.u. esclusivamente delle condizioni economiche pattuite (tra cui la misura dei tassi), la non debenza della c.m.s nei periodi in cui indeterminata era la relativa pattuizione, la legittimità della capitalizzazione trimestrale, il non riconoscimento delle variazioni contrattuali, perché non rispettato l'art. 118 TUB, l'inesistenza di rimesse solutorie in quanto i saldi sono risultati sempre al di sotto dell'importo del fido (o addirittura a credito); evidenziato che tali indicazioni conducono a non ritenere necessario alcun chiarimento;

FORMULA ALLE PARTI LA SEGUENTE PROPOSTA

-pagamento a cura della società attrice, in solido con i fideiussori, in favore della banca opposta della complessiva somma di euro **8.527,08**, oltre interessi legali dal giorno della domanda;

-revoca del decreto ingiuntivo opposto;

-spese legali compensate fra le parti per 1/2, con la residua quota a carico della banca opposta da liquidarsi alla stregua del DM n. 55/14, secondo il valore della causa ed i medi tariffari, esclusa la fase decisoria, non tenutasi.

-spese di c.t.u. a carico della banca opposta.

ACCORDA ALLE PARTI

un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta, fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti compariranno e sarà emessa sentenza di cessazione della materia del contendere e revoca del d.i. opposto, mentre, in caso contrario, le parti riporteranno a verbale le rispettive posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, *ex art. 91 c.p.c.* ovvero per l'equa ripartizione nei casi di cui all'art. 96 c.p.c.

RINVIA

all'udienza dell'X.XI.XX per valutare gli esiti della proposta *ex art. 185 bis c.p.c.*

Revoca la fissazione dell'udienza del XI.XI.XX.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Il G.U.

YYYYYY